

Art. 1 Denominazione e sede sociale

1 – Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita con sede in Genova Via Malta 4A/10 un'associazione sportiva denominata "ICE CLUB GENOVA – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA".

Art. 2 Scopo

1 – L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro, non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali.

2 – Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi e l'iscrizione al previsto registro delle Associazioni sportive dilettantistiche, ha per finalità lo sviluppo, la diffusione, la coordinazione e la propagazione delle attività sportive in generale in tutte le sue varie componenti - sportive, agonistiche, amatoriali, didattiche, scientifiche, solidaristiche - e le attività ad esse connesse, con il fine del soddisfacimento di interessi collettivi e del raggiungimento del massimo livello agonistico; in particolare l'Associazione promuoverà tutte le discipline sportive legate al GHIACCIO nonché quelle ginniche. L'Associazione svolgerà tutte quelle attività culturali, turistiche e ricreative che permetteranno ai giovani e agli adulti di aggregarsi e di crescere in armonia e rispetto reciproco.

L'Associazione, per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, potrà altresì acquistare, costruire, vendere e gestire impianti sportivi, organizzare eventi e/o manifestazioni culturali ed intrattenimenti musicali e ricreativi in genere, nonché gestire bar, ristoranti e comunque locali di ristoro per i propri associati.

Per il raggiungimento degli scopi l'Associazione agirà con ogni mezzo di promozione ritenuto idoneo ed in particolare mediante l'organizzazione di corsi di avviamento agli sport del ghiaccio, di attività motoria e di mantenimento, e l'organizzazione di attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive; inoltre mediante la partecipazione a manifestazioni, competizioni sportive, convegni, corsi di formazione e di qualificazione, e incontri atti a sensibilizzare l'opinione pubblica alle finalità associative, nonché con lo scopo di avvicinare il maggior numero di persone all'Associazione.

Sempre per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione potrà collaborare sotto qualsiasi forma con altri organismi simili sia nazionali che esteri.

3 – E' caratterizzata altresì dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite, dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

4 – L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme direttive del Comitato internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), delle Federazioni sportive internazionali, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline associate, degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI cui l'Associazione stessa delibererà di aderire.

5 – L'Associazione si impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

6 – Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei Regolamenti Federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società affiliate.

7 – L'Associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

Art. 3 Durata

1 - La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 Domanda di ammissione

1 – Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

2 – Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi, per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi

da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della Federazione di appartenenza e dei suoi organi.

3 – Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

4 – La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, o da parte di uno o più dirigenti delegati, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda con il principio del "silenzioso assenso". La delibera di non accoglimento invece deve essere sempre motivata in forma scritta e comunicata all'interessato con atto ricettizio; contro tale decisione è ammesso l'appello all'Assemblea generale, il cui giudizio è inappellabile.

5 – In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione rispondendo verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

6 – La quota associativa, determinata annualmente dal Consiglio Direttivo, non potrà mai essere restituita, e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

7 – Eventuali distinzioni di denominazione dei soci, eventualmente previste dai Regolamenti sociali, possono essere poste per fini esclusivamente interni all'Associazione e non comportano alcuna differenziazione nel rapporto associativo.

Art. 5 Diritti dei Soci

1 - Tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal Socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2 – Al Socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo articolo 13.

3 – La qualifica di Socio dà diritto a frequentare le iniziative indette da Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento.

4 – I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali, e al pagamento della quota associativa.

Art. 6 Decadenza dei Soci

1 - I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a. dimissione volontaria presentata per iscritto al Consiglio Direttivo
- b. morosità protrattasi per oltre due mesi della scadenza di versamento richiesto della quota associativa
- c. non ottemperanza alla disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della Associazione
- d. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'Associazione, che tenti di svolgere attività contrarie agli interessi della Associazione, che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla Associazione, o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.
- e. scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 25 del presente Statuto.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel Libro Soci.

2 – Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea Ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il Socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

3 – Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante atto ricettizio, ad esclusione del caso previsto alla lettera b. del presente articolo.

4 – L'Associato radiato non può essere più riammesso.

Art. 7 Organi

1 – Gli organi sociali sono:

- * l'Assemblea dei soci
- * il Presidente
- * il Consiglio Direttivo

Art. 8 Assemblea

1 – L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2 – La convocazione dell'Assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno 1/3 (un terzo) degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo e l'Assemblea dovrà avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno (può essere previsto un diverso numero di amministratori, salvo quanto detto sopra) dei componenti il Consiglio Direttivo.

3 – L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o comunque in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

4 – Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

5 – L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

6 – L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un notaio.

7 – Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

8 – Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 9 Diritti di partecipazione

1 – Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. **Non sono ammesse deleghe.**

Art. 10 Compiti dell'Assemblea

1 – La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante avviso nella sede dell'Associazione e/o contestuale comunicazione agli associati a mezzo di posta ordinaria o elettronica o fax. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie trattate.

2 – L'assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta quest'ultimo ne ravvisi la necessità.

3 – Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria, e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

Art. 11 Validità assembleare

1 – In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando sia presente la metà più uno degli associati aventi diritto.

In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti i 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

2 – Nelle Assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni secondo il principio del voto singolo. Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei 3 / 4 (tre quarti) degli associati.

Art. 12 Assemblea straordinaria

1 – L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede e/o contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria o elettronica o fax. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2 – L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello Statuto sociale, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Art. 13 Consiglio Direttivo

1 – Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'Assemblea fino ad un massimo di 9 (nove) eletti dall'assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente, Vice Presidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio dura in carica 2 anni, ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

2 – Possono ricoprire cariche sociali i soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva facente capo ad un Ente di promozione sportiva, ovvero nell'ambito della stessa Federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI; che non abbiano riportato condanne passate in giudizio per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente non superiori ad un anno.

3 – Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4 – In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

5 – Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 14 Dimissioni

1 – Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con in subentro del primo candidato, in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2 – Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

3 – Il Consiglio dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Art. 15 Convocazione Direttivo

1- Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.

Art. 16 Compiti del Consiglio Direttivo

1 – Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione a soci, salva la delega a uno o più dirigenti di cui all'art 4 comma 4;
- b) redigere il bilancio preventivo e il rendiconto economico-finanziario consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;

- d) redigere eventuali Regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione della Associazione;
- h) stipulare atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- i) stipulare contratti di gestione, di locazione, di compravendita anche rateali di macchine, di forniture, di appalto, di permuta, aprire conti correnti bancari, contrarre assicurazioni varie ed in particolare accedere a finanziamenti bancari, contrarre mutui, leasing e assumere ogni altro impegno finanziario non previsto, formare commissioni e/o gruppi di lavoro per la gestione delle strutture ricreative dell'associazione e commissioni sportive e comunque sono demandati al Consiglio tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Art. 17 Il Presidente

1 – Il Presidente per delega del Consiglio Direttivo dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali; ne è il legale rappresentante per ogni evenienza. Il Presidente può delegare la firma di atti singoli e lo svolgimento delle operazioni connesse alla gestione di conti correnti bancari e/o postali.

Art. 18 Il Vice Presidente

1 – Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 19 Il Segretario

1 – Il Segretario dà esecuzioni alle delibere del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 20 Il Rendiconto

1 – Il Consiglio Direttivo redige il Rendiconto economico-finanziario consuntivo dell'Associazione e il bilancio preventivo della stessa da sottoporre all'approvazione assembleare entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il Rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economica/finanziaria dell'Associazione.

2 – Il Rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica/finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli associati.

Art. 21 Anno sociale

1 – L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno (o diverso periodo liberamente scelto dall'associazione).

Art. 22 Il Patrimonio – Fondo comune

1 – I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da eventuali lasciti e donazioni che pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi associativi, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione e da eventuali avanzi di gestione.

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

2. - In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 23 Sezioni

1 – L'Assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 24 Clausola Compromissoria

1 – Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione sportiva di appartenenza.

2 – In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della Federazione di appartenenza, questo sarà composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Genova.

3 – La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia ovvero dalla data di cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

4 – L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Genova.

5 – L'arbitrato avrà sede in Genova, ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

Art. 25 Scioglimento

1 – Qualora si verificano eventi ritenuti incompatibili con l'esistenza stessa dell'Associazione, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea straordinaria dei soci. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

2 – L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

3 – La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26 Norma di rinvio

1 – Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione sportiva nazionale e degli Enti di promozione sportiva a cui l'associazione è affiliata ed in subordine le norme del Codice Civile.